



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT

**Manuale per il conferimento del carattere
obbligatorio generale ai
fondi per la formazione professionale
ai sensi dell'articolo 60 LFPr**

Luglio 2006

Informazioni

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Settore Diritto
Effingerstrasse 27
3003 Berna
Tel. 031 322 79 81
berufsbildung@bbt.admin.ch
www.bbt.admin.ch

Note editoriali**Editore**

UFFT

Layout

UFFT

Data di pubblicazione

Luglio 2006

Sommario

1. Compendio	4
2. Competenza Confederazione – Cantoni	5
2.1 Fondo cantonale per la formazione professionale relativo a un ramo	5
2.2 Fondo cantonale per la formazione professionale comprendente più rami	6
3. Ente responsabile	6
3.1 Enti autorizzati a presentare una richiesta	6
3.2 Organizzazione del mondo del lavoro attiva a livello regionale	7
4. Condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale	8
4.1 Percentuali stabilite	8
4.2 Istituzione di formazione propria	8
4.3 Contributi per professioni tipiche del ramo	9
4.4 Contributi a vantaggio di tutte le aziende	9
5. Obiettivo di promozione	10
6. Riscossione dei contributi	11
7. Delimitazione delle prestazioni	13
8. Questioni diverse	15
8.1 Definizione di "azienda"	15
8.2 Regresso nei confronti dei lavoratori	15
8.3 Forma giuridica	16
8.4 Entrata in vigore	16
8.5 Limitazione temporale	16
8.6 Vigilanza	17
8.7 Applicazione pertinente della LOCCL	17
8.8 Spese procedurali	18
8.9 Partecipazione dei non membri dell'associazione	18
8.10 Imposta sul valore aggiunto	18
8.11 Via legale	18
9. Iter procedurale per la richiesta e attuazione del confe- rimento del carattere obbligatorio generale	19
10. Alternative al conferimento del carattere obbligatorio generale ai fondi per la formazione professionale	20
11. Altre informazioni	21

1. Compendio

L'articolo 60 della nuova legge sulla formazione professionale¹ (LFPr), entrata in vigore nel 2004, prevede che il Consiglio federale possa conferire il carattere obbligatorio generale (cioè per un ramo professionale) al fondo per la formazione professionale delle organizzazioni del mondo del lavoro che lo richiedono.

Indennità per prestazioni economiche per un ramo

Secondo la LFPr, i fondi per la formazione professionale sono istituiti per i singoli rami professionali. I contributi vengono riscossi all'interno di un ramo e sono impiegati per la promozione della formazione professionale in quel settore (sviluppo di offerte di formazione, organizzazione di corsi e procedure di qualificazione, pubblicità in favore di professioni ecc.).

Con il conferimento del carattere obbligatorio generale a un fondo per la formazione professionale vengono coinvolte anche le aziende che altrimenti non contribuirebbero a finanziare le spese generali della formazione professionale di un ramo pur beneficiando delle prestazioni offerte ai membri di un'associazione. Questi "non membri dell'associazione" sono così tenuti a versare adeguati contributi di solidarietà (vengono così create condizioni uniformi all'interno di un ramo).

Ripartizione solidale degli oneri all'interno di un ramo

Su richiesta, il Consiglio federale può conferire il carattere obbligatorio generale a un fondo per la formazione professionale per l'intero ramo. Le condizioni sono stabilite nell'articolo 60 capoverso 4 LFPr:

Condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale

- rispetto della rappresentatività (contribuisce già al fondo almeno il 30 per cento delle imprese che totalizzano almeno il 30 per cento dei dipendenti e delle persone in formazione nel ramo);
- l'organizzazione dispone di una propria istituzione di formazione;
- i contributi devono essere impiegati a beneficio delle professioni specifiche del ramo;
- i contributi devono essere impiegati a beneficio di tutte le aziende del ramo.

¹ RS 412.10

Oltre ai fondi per la formazione professionale relativi a un ramo di cui all'articolo 60 LFPr, esistono altri tipi di fondi per la formazione professionale:

- fondi per la formazione professionale senza conferimento di carattere obbligatorio generale.
I contributi sono facoltativi e si basano su disposizioni di diritto privato;
- fondi cantonali per la formazione professionale comprendenti più rami (vedi capitolo 2.2).
I contributi sono disciplinati dal diritto cantonale;
- contributi per la formazione professionale nell'ambito di contratti collettivi di lavoro (CCL).
I contributi sono disciplinati in base al rispettivo CCL.

2. Competenza Confederazione – Cantoni

2.1 Fondo cantonale per la formazione professionale relativo a un ramo professionale

Base legale

Art. 60 cpv. 3 LFPr; art. 68 cpv. 1 lett. b OFPr;
art. 7 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 13 LOCCL

La LFPr parte dai fondi per la formazione professionale relativi ad un ramo e di portata nazionale o regionale. L'articolo 60 capoverso 3 è da intendersi in senso esaustivo: i Cantoni non hanno nessuna competenza – a differenza dell'articolo 7 LOCCL – nel campo dei fondi per la formazione professionale relativi ad un ramo.

In virtù dell'articolo 68 capoverso 1 lettera b OFPr, inoltre, le organizzazioni del mondo del lavoro attive a livello cantonale non possono chiedere il conferimento del carattere obbligatorio generale a un fondo per la formazione professionale che sarebbe vincolante solo in quel Cantone. Eventuali eccezioni sono possibili nella zona italoфона (Cantone Ticino) che potrebbe essere parificata ad una regione (linguistica).

Conferimento del carattere obbligatorio generale non più possibile

2.2 Fondo cantonale per la formazione professionale comprendente più rami

Anche dopo l'entrata in vigore della LFPr resta la facoltà, per il diritto cantonale, di istituire fondi cantonali per la formazione professionale che concernono tutti i rami e tutte le professioni. Le entrate vengono impiegate per prestazioni del Cantone o delle organizzazioni dei rami professionali, ma sempre per attività riguardanti tutti i rami: devono finanziare prestazioni di formazione professionale concernenti tutte le professioni.

In primavera 2004 la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha formulato una raccomandazione con cui invitava i Cantoni a limitare l'istituzione di nuovi fondi cantonali per la formazione professionale comprendenti più rami. I fondi cantonali per la formazione professionale possono generare una riduzione nel flusso di finanze destinate ai fondi per la formazione professionale relativi a un ramo. Nella raccomandazione della CDPE non sono messi in discussione i fondi cantonali per la formazione professionale già esistenti.

Laddove esistono fondi cantonali per la formazione professionale comprendenti più rami, le organizzazioni del mondo del lavoro interessate sono libere di pattuire, con i rispettivi Cantoni, la partecipazione volontaria ai contributi riscossi a livello cantonale oppure di effettuare una revisione degli elenchi delle prestazioni.

Nel dossier concernente i fondi per la formazione professionale su Internet (cap. 11) viene presentato un elenco dei fondi cantonali per la formazione professionale comprendenti più rami.

Conferimento del carattere obbligatorio generale sempre possibile e di competenza del diritto cantonale

Raccomandazione della CDPE

Accordi con i Cantoni

Elenco dei fondi cantonali per la formazione professionale

3. Ente responsabile

3.1 Enti autorizzati a presentare richiesta per l'obbligatorietà generale

Base legale

Art. 60 cpv. 1 LFPr; art. 68 cpv. 1 OFPr

I fondi per la formazione professionale sono istituiti e dipendono dalle organizzazioni del mondo del lavoro che soddisfano le condizioni stabilite nell'articolo 60 LFPr. Si tratta di organizzazioni padronali oppure di organizzazioni paritetiche di tutte le parti sociali.

Organizzazioni padronali oppure organizzazioni paritetiche di tutte le parti sociali

Durante gli accertamenti preliminari, l'organizzazione del mondo del lavoro richiedente deve provare di avere la competenza per il ramo in questione e deve indicare quali sono le altre organizzazioni attive nel ramo. Essa comunica all'Ufficio federale se tali altre organizzazioni sono già state informate della richiesta del conferimento del carattere obbligatorio generale e se esiste un accordo fra le associazioni (v. anche cap. 5 - definizione preliminare dell'elenco delle prestazioni).

Se necessario, l'Ufficio federale consulta le altre organizzazioni attive nel ramo. Nell'ambito della procedura di pubblicazione, tutte le organizzazioni del mondo del lavoro che dimostrino di avervi interesse possono esprimere il proprio parere (cap. 9).

Più organizzazioni del mondo del lavoro attive nello stesso ramo possono presentare una richiesta di conferimento dell'obbligatorietà generale. In tal caso agiscono di concerto.

Per ogni ramo esiste un fondo per la formazione professionale a livello svizzero.

Possono esistere più fondi per la formazione professionale per uno stesso ramo. In tal caso devono essere chiaramente delimitati i campi di applicazione e gli elenchi delle prestazioni di ciascun fondo.

I requisiti di cui all'articolo 60 capoverso 1 LFPr ("organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami") non devono essere soddisfatti cumulativamente.

3.2 Organizzazione del mondo del lavoro attiva a livello regionale

Base legale

Art. 68 cpv. 1 lett. b OFPr

In virtù dell'articolo 68 capoverso 1 OFPr, possono presentare richiesta di conferimento del carattere obbligatorio generale, per tutte le aziende del ramo, le organizzazioni del mondo del lavoro attive a livello nazionale oppure, per le aziende del ramo della loro regione, le organizzazioni del mondo del lavoro attive a livello regionale.

In combinato disposto con l'articolo 1 capoverso 2 OFPr, questa regolamentazione potrebbe essere interpretata nel modo seguente: alle richieste di organizzazioni regionali viene dato seguito solo se, nel corrispondente ramo, manca un'organizzazione del mondo del lavoro attiva a livello nazionale.

Definire preventivamente la competenza e raggiungere l'accordo fra le organizzazioni del mondo del lavoro

Più richiedenti

**Regola:
un fondo per la formazione professionale per ogni ramo**

Requisiti dei richiedenti

Rapporto fra art. 68 cpv. 1 lett. a e lett. b OFPr

Per regione si intende segnatamente una regione linguistica.

Regione = regione linguistica

Si raccomanda di definire esattamente il campo d'applicazione territoriale nel regolamento del fondo per la formazione professionale, ad esempio mediante la definizione di circondari nei Cantoni plurilingue.

4. Condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale

4.1 Percentuali stabilite

Base legale

Art. 60 cpv. 4 lett. a LFPr

Per il calcolo della percentuale si considerano tutte le aziende e tutti i dipendenti qualificati e non qualificati nelle professioni e nelle attività tipiche del ramo nonché le persone in formazione.

Calcolo della percentuale

I dati forniti devono basarsi su fonti ufficiali (ad esempio, Ufficio federale di statistica). Le fonti devono essere menzionate. Tuttavia, a volte questi dati non concordano con quelli del ramo. Allo scopo di presentare dati quanto più attendibili, si può ricorrere a modelli di calcolo applicati per il CCL oppure ad indicazioni fornite dalle Casse AVS dei vari rami.

Fonti

4.2 Istituzione di formazione propria

Base legale

Art. 60 cpv. 4 lett. b; art. 68 cpv. 3 OFPr

Un'istituzione di formazione prepara offerte di formazione professionale specifiche per un ramo e provvede al loro svolgimento. Perché un'organizzazione del mondo del lavoro partecipi a un'istituzione di formazione, deve condividere, operativamente e strategicamente, potere decisionale e responsabilità.

Definizione e portata della partecipazione

Un'istituzione di formazione propria non deve necessariamente disporre di spazi propri.

L'istituzione di formazione deve esistere già al momento della presentazione della richiesta.

Esistenza dell'istituzione di formazione

4.3 Contributi per professioni specifiche del ramo

Base legale

Art. 60 cpv. 4 lett. c; art. 68 cpv. 2 lett. c OFPr

Non esiste un'esatta definizione di ramo professionale. Il legislatore è partito da una definizione stretta del termine. Un'accezione più ampia (ad esempio come ramo economico), fa subito sorgere problemi di delimitazione nella pratica; inoltre, verrebbe notevolmente indebolito lo strumento del fondo per la formazione professionale per ramo professionale.

Definizione di "ramo"

Pertanto, il campo d'applicazione del fondo per la formazione professionale dev'essere definito nel regolamento come segue:

1. designazione del ramo;
2. campo d'applicazione aziendale (attività / prodotti);
3. campo d'applicazione professionale (elenco delle professioni e dei titoli professionali tipici del ramo).

4.4 Contributi a beneficio di tutte le aziende

Base legale

Art. 60 cpv. 4 lett. d; art. 5 cpv. 1 LOCCL

I contributi a un fondo per la formazione professionale al quale è stato conferito il carattere obbligatorio generale devono essere impiegati per misure di formazione professionale a vantaggio di tutte le aziende. Ai membri dell'associazione professionale possono essere concesse agevolazioni (ad esempio sovvenzionamento della documentazione per gli esami, migliori condizioni nelle offerte di formazione continua ecc.) purché ciò non causi una disparità di trattamento nei confronti di coloro che non sono membri: l'offerta di prestazioni non può essere differenziata in ragione dell'affiliazione dell'associazione professionale.

Parità di trattamento fra membri e non membri

5. Obiettivo di promozione

Base legale

Art. 60 cpv. 1 e 2 LFPr; art. 60 cpv. 4 lett. d; art. 68 cpv. 2 lett. a OFPr

I contributi versati a un fondo per la formazione professionale devono essere attribuiti alla formazione professionale. La definizione dell'elenco delle prestazioni spetta al richiedente, fatto salvo l'obiettivo di promozione postulato nella legge. In tal modo si garantisce che vengano riscossi contributi unicamente per i settori della formazione professionale che ne hanno concretamente bisogno.

Definizione dell'elenco delle prestazioni

L'elenco delle prestazioni può estendersi a tutti oppure solo a determinati campi della formazione professionale.

Gamma delle prestazioni

Nell'articolo 60 capoverso 2 LFPr il legislatore ha menzionato l'importanza della formazione continua orientata alla professione, non formulandola però come un obbligo.

Formazione continua orientata alla professione

Nel regolamento del fondo per la formazione professionale può essere delineato sommariamente l'obiettivo di promozione, mentre la precisa definizione delle singole prestazioni è riportata in un elenco separato. Detto elenco deve necessariamente perseguire l'obiettivo di promozione.

Grado di dettaglio dell'elenco delle prestazioni

Questa suddivisione evita di dover adeguare il conferimento del carattere obbligatorio generale in caso di modifiche nell'elenco delle prestazioni. Vale comunque il seguente principio: quanto più precise sono definite le prestazioni nel regolamento tanto più chiara è la delimitazione del campo d'azione rispetto ad altri fondi per la formazione professionale.

L'obiettivo di promozione definito nel regolamento del fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale può essere successivamente adeguato. Le modifiche sono comunque soggette ad autorizzazione e implicano una modifica del conferimento del carattere obbligatorio generale.

Modifica dell'obiettivo di promozione

La Confederazione e i Cantoni non possono sottrarsi all'obbligo derivante da compiti loro attribuiti dalla legge sulla formazione professionale. Non è quindi ammesso il finanziamento di compiti statali tramite mezzi di fondi per la formazione professionali dichiarati di obbligatorietà generale.

Nessun finanziamento di compiti statali tramite i mezzi del fondo

L'ente responsabile discute l'elenco delle prestazioni con le organizzazioni del mondo del lavoro potenzialmente coinvolte (cap. 3.1) e con gli enti responsabili di fondi cantonali per la formazione professionale, prima di inoltrare la richiesta di conferimento del carattere obbligatorio generale. In tal modo viene ridotto il pericolo di successivi problemi di delimitazione delle prestazioni e di controversie giuridiche.

Discussione preliminare sull'elenco delle prestazioni

6. Riscossione dei contributi

Base legale

Art. 60 cpv. 4 lett. c LFPr; art. 60 cpv. 5 LFPr; art. 68 cpv. 2 lett. b OFPr; art. 2 cpv. 1 n. 2, 4 e 5 LOCCL

Per la riscossione dei contributi è determinante l'attività di un'azienda e il numero di rapporti di lavoro tipici del ramo che ha in totale.

Rapporti di lavoro tipici del ramo come base di calcolo

Le persone in formazione nelle professioni tipiche del ramo possono essere esentate dall'obbligo di contribuzione.

I contributi ai fondi per la formazione professionale dichiarati di obbligatorietà generale si basano sul tipo e sull'ammontare del contributo che i membri della rispettiva organizzazione del mondo del lavoro forniscono per coprire i costi della formazione professionale. Il contributo al fondo per la formazione professionale non può ledere la libertà d'associazione e portare a una cosiddetta semiadesione. Il rapporto fra contributo di adesione e partecipazione al fondo per la formazione professionale dev'essere chiaramente definito nella richiesta di conferimento del carattere obbligatorio generale.

Tutela della libertà d'associazione

L'obiettivo di promozione e la struttura tariffaria sono approvati dal Consiglio federale con il conferimento del carattere obbligatorio generale. In questo modo vengono fissati gli importi massimi: i contributi non possono superare i costi sostenuti.

Contributi massimi

Grazie a questo principio, si evita di utilizzare i contributi di coloro che non sono membri per finanziare attività dell'organizzazione estranee alla formazione professionale.

La LFPr prevede che i fondi per la formazione professionale dichiarati di obbligatorietà generale siano validi per tutte le aziende del ramo; l'indicazione di dimensioni minime per le aziende è contraria alla legge.

Estensione dell'obbligo a tutte le aziende di un ramo

Se fosse fissata una dimensione minima delle aziende, si arriverebbe ad una disparità di trattamento. Anche le più piccole aziende beneficiano delle prestazioni economiche generali delle associazioni professionali (ad esempio preparazione di offerte di formazione continua orientata alla professione). Darebbe inoltre adito a discussione la scelta dei criteri per definire oggettivamente una dimensione minima delle aziende.

L'organizzazione del mondo del lavoro è libera di considerare la dimensione dell'azienda nella riscossione dei contributi. La riscossione dei contributi può avvenire esclusivamente con contributi pro capite per i rapporti di lavoro tipici del ramo. È possibile anche stabilire un importo base al quale aggiungere un importo pro capite per le professioni tipiche del ramo.

Diversi livelli di contributi

Si deve puntare a ottenere un conto in pareggio. I proventi derivanti dai contributi non possono superare il totale dei costi calcolati su una media di sei anni tenendo conto della costituzione di un'adeguata riserva (regolamentazione conforme all'art. 39 cpv. 4 OFPr).

Conto in pareggio

Speciali disposizioni contenute in altre leggi (ad esempio in materia di fondazioni) hanno la precedenza sulla regolamentazione appena menzionata.

Con il conferimento del carattere obbligatorio generale, il Consiglio federale stabilisce definitivamente l'importo dei contributi. Successive modifiche richiedono un adeguamento del conferimento del carattere obbligatorio generale.

Modifica dell'ammontare dei contributi

È possibile ancorare l'importo dei contributi all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

7. Delimitazione delle prestazioni

Base legale

Art. 60 cpv. 6 LFPr; art. 68 cpv. 2 lett. e OFPr; art. 68 cpv. 4 OFPr

A seconda dell'azienda, più di un fondo per la formazione professionale relativo ad un ramo può far valere la propria richiesta di contributi. Le aziende assoggettate all'obbligo di contribuzione sono esentate dal pagamento se già partecipano alla formazione professionale per le proprie professioni tipiche del ramo tramite un contributo versato ad un'associazione, se alimentano un fondo per la formazione professionale oppure se forniscono un'altra adeguata prestazione di formazione o di formazione continua.

La stessa prestazione è da pagare una sola volta

L'articolo 60 capoverso 6 LFPr non può essere considerato isolatamente né essere interpretato nel senso che le aziende miste o le grandi aziende attive in più rami possano limitarsi a un unico contributo ai sensi dell'articolo 60 capoverso 6 LFPr oppure a un contributo a un unico fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. I capoversi 4 e 6 dell'articolo 60 LFPr in combinato disposto con l'art. 68 cpv. 4 OFPr prevedono che tali aziende per ogni categoria di lavoratori appartenenti a un ramo versino i contributi al corrispondente fondo. L'esenzione dai contributi ai sensi dell'articolo 60 capoverso 6 LFPr si riferisce dunque esclusivamente alle professioni tipiche del ramo e non alle altre professioni, per il motivo che ogni associazione professionale fornisce unicamente prestazioni per il proprio ramo.

Di conseguenza, le aziende sono esentate dal contribuire a un fondo dichiarato di obbligatorietà generale solo se, in virtù dell'articolo 60 capoversi 4 e 6 LFPr, effettuano già dei pagamenti ai sensi dell'articolo 60 capoverso 6 LFPr in favore della formazione professionale dello stesso ramo del fondo dichiarato di obbligatorietà generale. Per lavoratori non tipici del ramo è pertanto possibile che debbano effettuare pagamenti supplementari a un'altra associazione professionale o addirittura a più associazioni professionali.

Determinante per il calcolo dei contributi è che nessuno paghi due volte per la stessa prestazione. Una volta compiuta la distinzione delle prestazioni, può essere eventualmente necessario pagare una differenza (vedi spiegazioni ed esempio di calcolo nel dossier su Internet, capitolo 11).

Non hanno nessun influsso sulla delimitazione delle prestazioni la data di costituzione di un fondo per la formazione professionale (non hanno la precedenza quelli costituiti prima) né la data di richiesta del contributo.

Spetta alle organizzazioni del mondo del lavoro delimitare il proprio campo di competenze rispetto ad altri fondi per la formazione professionale. Si auspica che le organizzazioni del mondo del lavoro concordino dei congruaggi a livello di associazione allo scopo di sgravare amministrativamente le singole aziende.

"L'adeguata prestazione di formazione o di formazione continua" deve consistere effettivamente in prestazioni economiche generali per la formazione professionale a beneficio non solo della propria azienda. La normale formazione di persone (apprendisti) non rientra in questo campo.

"Adeguata prestazione di formazione o formazione continua"

Un esempio potrebbero essere l'allestimento e la gestione di una propria organizzazione di corsi in modo da limitare gli impegni della competente organizzazione del mondo del lavoro.

"L'adeguata prestazione di formazione o di formazione continua" può essere fatta valere soltanto per le prestazioni esplicitamente menzionate nel regolamento del fondo per la formazione professionale.

Le aziende miste operano in diversi rami. A seconda delle circostanze, possono essere chiamate a versare contributi in più fondi per la formazione professionale dichiarati di obbligatorietà generale. L'ammontare di tali contributi ad un fondo per la formazione professionale viene stabilito tenendo conto dell'articolo 60 capoverso 6 LFPr. Anche in questo caso, vale il principio secondo cui prestazioni identiche devono essere pagate una sola volta.

Ammontare dei contributi per aziende miste

Nell'ambito del CCL vengono parzialmente riscossi dei contributi per la formazione professionale. Anche in questo caso vale il principio secondo cui la stessa prestazione dev'essere pagata una sola volta. Si raccomanda di concordare le prestazioni menzionate nel regolamento del fondo con le disposizioni del CCL.

Delimitazione delle prestazioni rispetto al CCL

8. Questioni diverse

8.1 Definizione di "azienda"

In relazione al conferimento del carattere obbligatorio generale ai fondi per la formazione professionale si fa riferimento al concetto di azienda presente nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)² :

- per "azienda" s'intende un'impresa generale di una persona fisica o giuridica;
- più società dello stesso gruppo rappresentano più aziende;
- una SA forma nel suo complesso una sola azienda anche se dispone di più stabilimenti d'impresa (vedi art. 4 cpv. 2 LIFD).

Riferimento al diritto fiscale

Anche le aziende pubbliche sono assoggettate al pagamento di contributi ad un fondo per la formazione professionale. La LFPr non prevede eccezioni.

Aziende dell'ente pubblico

Per la distinzione dalle delle cosiddette "aziende del tempo libero" si possono utilizzare i criteri sviluppati nel diritto fiscale.

Distinzione dalle "aziende del tempo libero"

Scuole d'arti e mestieri, centri di formazione e istituzioni di formazione simili vengono considerati per i contributi qualora siano in concorrenza con aziende del ramo.

Scuole d'arti e mestieri e centri di formazione

8.2 Regresso nei confronti dei lavoratori

In virtù della LFPr, i fondi per la formazione professionale si rivolgono soltanto alle aziende (datori di lavoro). Il conferimento del carattere obbligatorio generale a un fondo per la formazione professionale non concerne i lavoratori. Eventuali possibilità di regresso nei confronti dei lavoratori dovrebbero essere disciplinate secondo il diritto privato oppure nell'ambito di un CCL.

Obbligo di contribuzione valido solo per i datori di lavoro

² RS 642.11

8.3 Forma giuridica

Non viene prescritta una forma giuridica particolare per il conferimento del carattere obbligatorio generale. Entrano in linea di conto il fondo non indipendente (conto speciale) oppure la fondazione; l'associazione è ritenuta meno adatta (adesione obbligatoria e forma organizzativa).

Conto speciale oppure fondazione

Criteri importanti nella scelta della forma giuridica sono la trasparenza e la sicurezza dei contributi incassati.

8.4 Entrata in vigore

Base giuridica

Art. 12 cpv. 2 LOCCL

Il Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore del conferimento del carattere obbligatorio generale a un fondo per la formazione professionale.

Entrata in vigore

Il principio della certezza giuridica e la prassi seguita dal Consiglio federale nella LOCCL non prevedono un'entrata in vigore retroattiva o provvisoria.

Entrata in vigore retroattiva o provvisoria

8.5 Limitazione temporale

Base giuridica

Art. 8 cpv. 2 LOCCL; art. 12 LOCCL

La LFPr e l'OFPr non contengono disposizioni sulla durata del conferimento del carattere obbligatorio generale a un fondo per la formazione professionale.

Nessuna limitazione temporale

Non è contemplata l'applicazione per analogia della LOCCL, che prevede una limitazione temporale. Tramite la funzione di vigilanza della Confederazione si tiene conto delle modifiche che subentrano nel tempo. Il conferimento del carattere obbligatorio generale dev'essere riesaminato qualora i contributi non corrispondano più ai costi sostenuti.

8.6 Vigilanza

Base giuridica

Art. 60 cpv. 7 LFPr; art. 68 cpv. 5 OFPr; art. 6 LOCCL

L'Ufficio federale esercita la vigilanza sui fondi dichiarati di obbligatorietà generale. Periodicamente viene effettuata una verifica delle finanze del fondo.

La funzione di vigilanza è disciplinata in modo esaustivo nell'articolo 60 capoverso 7 LFPr. Non viene applicato l'articolo 6 LOCCL che permette l'istituzione di un organo di controllo indipendente.

Annualmente dev'essere permesso all'Ufficio federale di visionare la contabilità, dalla quale devono risultare le prestazioni per le quali sono stati utilizzati i contributi riscossi. Deve pure essere inoltrato un rapporto dettagliato dei revisori (concetto dell'UFFT per la presentazione dei conti e la revisione, vedi capitolo 11).

Vigilanza tramite l'Ufficio federale

Adempimento della funzione di vigilanza

8.7 Applicazione per analogia della LOCCL

Base legale

Art. 60 cpv. 3 LFPr

Per il conferimento del carattere obbligatorio generale, la LFPr rimanda alle disposizioni della legge federale concernente il conferimento di carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro (LOCCL)³. L'applicabilità per analogia si riferisce in primo luogo alle prescrizioni procedurali della LOCCL (art. 8 e segg.): pubblicazione della domanda, procedura d'opposizione, consultazione dei periti, decisione e pubblicazione della decisione.

Rientrano tra le disposizioni procedurali anche la regolamentazione dei costi, la modifica e l'abrogazione del conferimento del carattere obbligatorio generale. Si applicano per analogia anche i seguenti articoli: articolo 1 capoverso 1 (concetto di conferimento del carattere obbligatorio generale), articolo 4 capoverso 1 LOCCL (effetti del conferimento del carattere obbligatorio generale), articolo 5 capoverso 1 (parità di trattamento).

Data l'esautiva formulazione nella LFPr, non vengono applicati i seguenti articoli: condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale (art. 2 LOCCL: art. 60 cpv. 4 LFPr), vigilanza (art. 6 LOCCL art. 60 cpv. 7 LFPr), competenza (art. 7 LOCCL: art. 60 cpv. 3 LFPr).

Applicazione delle prescrizioni procedurali

³ RS 221.215.311

8.8 Spese procedurali

Base legale

Art. 15 LOCCL

Le spese procedurali sono a carico dei richiedenti.

**Assunzione delle
spese**

8.9 Facoltà di co-decisione dei non membri dell'associazione

La LFPr non prevede la facoltà di co-decisione per i non membri.

**Nessuna prescri-
zione nella LFPr**

8.10 Imposta sul valore aggiunto

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) decide di volta in volta se i contributi da versare ad un fondo per la formazione professionale siano soggetti all'imposta sul valore aggiunto. I responsabili devono inoltrare, per esame, il regolamento del fondo cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale.

**Decisione nel
singolo caso**

8.11 Vie legali

Il diritto ai contributi dev'essere fatto valere davanti a un tribunale civile.

**Esercizio del diritto
ai contributi**

L'ente responsabile del fondo per la formazione professionale deve provare che un'azienda è assoggettata a un fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale.

Qualora un'azienda assoggettata a un fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale faccia appello all'articolo 60 capoverso 6 LFPr, deve comprovare le proprie prestazioni di formazione già fornite altrimenti.

9. Iter per la richiesta e attuazione del conferimento del carattere obbligatorio generale

L'ente responsabile ha il compito di elaborare il regolamento del fondo per la formazione professionale. A titolo informativo ed esemplificativo è a disposizione il modello di regolamento (v. cap. 11).

**Fase 1:
esame preliminare**

Prima di avviare la procedura di richiesta ufficiale (fase 2), è possibile discutere il regolamento con l'UFFT.

Il regolamento del fondo per la formazione professionale cui dev'essere conferito il carattere obbligatorio generale dev'essere trasmesso all'UFFT su supporto cartaceo ed elettronico. Al regolamento va allegata una richiesta che contiene informazioni concernenti l'organizzazione del mondo del lavoro richiedente, la sua attività di formazione professionale nonché la delimitazione del suo campo rispetto ad altre organizzazioni del ramo. Per la stesura della richiesta, l'UFFT mette a disposizione una lista di controllo (vedi capitolo 11).

**Fase 2:
richiesta ufficiale**

Se il regolamento del fondo per la formazione professionale soddisfa le condizioni giuste l'articolo 60 LFPr, l'UFFT lo pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. In virtù dell'articolo 9 LOCCL, il termine di pubblicazione ha una durata da 14 a 30 giorni. Può inoltre opporre chi è in grado di far valere un interesse (art. 10 LOCCL).

**Fase 3:
pubblicazione nel
Foglio ufficiale sviz-
zero di commercio**

L'UFFT invita direttamente i Cantoni ad esprimere un parere.

Alla scadenza del termine di pubblicazione, l'UFFT esamina le opposizioni pervenute. L'ente responsabile è chiamato ad esprimere un parere.

**Fase 4:
valutazione
dell'esito della
pubblicazione**

Se non vi sono ostacoli al conferimento del carattere obbligatorio generale, la richiesta viene sottoposta al Consiglio federale, cui spetta la decisione finale. L'entrata in vigore è decisa dal Consiglio federale.

**Fase 5:
decisione del
Consiglio federale**

Con il conferimento del carattere obbligatorio generale, l'ente responsabile acquisisce il diritto di riscuotere contributi dai non membri dell'associazione all'interno del ramo. La determinazione di tali aziende compete all'ente responsabile. Quanto più precisa è tale determinazione, tanto minore sarà l'onere per la riscossione.

**Fase 6:
riscossione dei
contributi**

I contributi possono essere riscossi direttamente oppure tramite una dichiarazione preliminare (nel dossier su Internet si trova un esempio di modulo per la dichiarazione, v. cap. 11).

Al momento della riscossione dei contributi è opportuna una dettagliata informazione delle aziende e degli uffici cantonali preposti alla formazione professionale. Essa può avvenire tramite un bollettino informativo oppure tramite un sistema di domande e risposte (FAQ).

I rapporti di revisione devono essere inoltrati annualmente all'UFFT. Per il loro allestimento fa stato il concetto per la presentazione dei conti e la revisione elaborato dall'UFFT (v. dossier su Internet, cap. 11).

**Fase 7:
verifica dei conti
annuali**

10. Alternative al conferimento del carattere obbligatorio generale ai fondi per la formazione professionale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale a un fondo per la formazione professionale implica un onere di riscossione che risulta più elevato se nel ramo ci sono molte aziende miste oppure se la delimitazione delle prestazioni rispetto ad altri fondi risulta difficile.

**Considerazioni su
costi e benefici**

L'onere di riscossione è da tenere in considerazione anche se la maggioranza delle aziende di un ramo è membro della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Ogni organizzazione del mondo del lavoro è libera di istituire (per cominciare) un fondo per la formazione professionale di diritto privato. In base, per esempio, a un accordo di diritto privato, anche coloro che non sono membri dell'associazione possono versare contributi a tale fondo.

**Fondi per la forma-
zione professionale
di diritto privato**

11. Altre informazioni

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Settore Diritto
Effingerstrasse 27
3003 Berna
Tel. 031 322 79 81
berufsbildung@bbt.admin.ch
www.bbt.admin.ch

Informazioni

Su Internet è pubblicato un dossier concernente i fondi per la formazione professionale. Esso contiene il presente manuale, il concetto per la revisione elaborato dall'UFFT, un elenco aggiornato dei fondi per la formazione professionale esistenti (sia cantonali sia quelli istituiti ai sensi dell'art. 60 LFPr), liste di controllo e modelli di documenti.

Internet

www.berufsbildungsreform.ch